



La direttiva europea per la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di giustizia e le attuali perplessità sui recepimenti nei paesi UE

G. Marcoccio, Dicembre 2009

La Corte Costituzionale della Romania, con la decisione n.1.258 dell'8 ottobre 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Rumena n.798 del 23 novembre 2009, ha dichiarato incostituzionale le leggi nazionali di attuazione della direttiva UE sulla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati (2006/24/EC), in Italia nota anche come direttiva Frattini.

Le norme riconosciute come incostituzionali dalla Corte rumena sono:

- quelle presenti nella legge n. 298/2008 relativa alla conservazione dei dati generati o trattati dai fornitori di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche o dai fornitori di reti pubbliche di comunicazione (legge espressamente concepita dal legislatore rumeno per dare attuazione della direttiva 2006/24/EC);
- le modifiche alla legge n. 506/2004 relativa al trattamento dei dati personali e la protezione della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche, apportate sempre ai fini del recepimento della direttiva europea nell'ordinamento legislativo rumeno.

Premesso che l'azione della Corte non elimina l'obbligo per la Romania di recepire questa direttiva europea, il governo rumeno ha però tempo fino all' 8 gennaio 2010 per rivedere le norme in oggetto allo scopo di conseguire la dovuta conformità costituzionale: nel frattempo, l'applicazione delle leggi coinvolte è sospesa.

La decisione della Corte rumena rende ancor più attendibili, concrete ed efficaci le numerose critiche che sono state mosse, sin dal 2006, nei riguardi del recepimento della direttiva in oggetto nei paesi membri UE: la portata e gli impatti di una tale decisione della Corte saranno molteplici ed a diversi livelli non solo in Romania ma certamente anche negli altri paesi soggetti al recepimento della direttiva 2006/24/EC.

Per avere qualche elemento di valutazione a riguardo, è interessante considerare, seppur rapidamente, su quali assunti poggia la decisione della Corte Costituzionale rumena.

Sostanzialmente la Corte ha riconosciuto l'incostituzionalità rispetto ai seguenti articoli della costituzione rumena:

- Art.25 Libertà di movimento,
- Art.26 Rispetto per la sfera privata (vita interiore, familiare e privacy)
- Art.28 Segretezza della corrispondenza privata
- Art. 30 Libertà di espressione

Le Corte ha rilevato che le leggi di recepimento della direttiva europea 2006/24/EC (nel seguito la Direttiva) non delimitano sufficientemente la sfera di dati personali atti ad identificare il singolo, a partire dai dati conservati quali la data, l'ora, la durata di una chiamata telefonica o telematica, identificazione del tipo di chiamata, del dispositivo utilizzato, la relativa localizzazione geografica.

La Corte tramite la sua decisione evidenzia che, in accordo ai principi di limitazione espressi nella giurisprudenza dalla Corte Europea per i diritti umani (è citato il caso di Klass ed altri contro la Germania – 1978, e il caso di Dumitru Popescu contro la Romania- 2009), gli atti normativi che hanno impatti sui diritti alla privacy e alla vita familiare, la segretezza della corrispondenza e la libertà di espressione, devono avere adeguate e sufficienti contromisure allo scopo di proteggere



le persone contro eventuali azioni arbitrarie condotte dalla autorità statali che possono richiedere ed accedere i dati conservati, contromisure evidentemente non riscontrate nel recepimento rumeno della Direttiva.


La Corte osserva poi che è necessaria una maggior accuratezza e chiarezza nello scopo della legge 298/2008, considerando specialmente la natura complessa dei diritti che sono sottoposti a limitazioni, ed i conseguenti possibili abusi da parte di coloro che possono accedere ed utilizzare i dati conservati.

Un'altro aspetto che la Corte ha posto in evidenza come ingiustificato restringimento al diritto alla privacy è quello che porta all'identificazione non solo delle persone che effettuano una chiamata ma anche coloro che le ricevono. La persona chiamata risulta così esposta alla conservazione di dati connessi alla sua sfera privata, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà in proposito, ma solo sulla base del comportamento di un' altra persona, le cui azioni egli non può censurare o in alcun modo arginare. Come tale la persona chiamata può divenire, indipendentemente dalla sua volontà e cognizione, un soggetto considerato sospetto dalle autorità inquirenti che effettuano investigazioni su altra persona o gruppo di persone.

Anche in altri paesi UE il fronte delle critiche al recepimento della Direttiva in ambito nazionale cresce e promuove azioni a vario livello. Solo per citare alcuni dei casi: in Bulgaria sin dal dicembre 2007 è stato annullato un articolo ritenuto vago nella legge nazionale sulla *data retention*, in Germania contro la legge di recepimento sono in atto azioni promosse da migliaia di cittadini, in Irlanda le critiche sono così forti da impedire, fin ora, il recepimento della Direttiva, ed in altri paesi UE si promuovono azioni per far riconoscere la incostituzionalità di tali leggi.

La varietà che si osserva nello stato di implementazione della Direttiva nei paesi membri UE, evidenzia direttamente le innegabili difficoltà esistenti e la poca omogeneità nelle misure adottate.

Paesi membri UE e recepimento della Direttiva 2006/24/EC




La Direttiva 2006/24/EC doveva essere recepita dai paesi membri UE entro il 15 settembre 2007. Molte nazioni hanno recepito con un ritardo consistente rispetto a tale scadenza. Ad oggi non tutti i paesi membri hanno recepito la Direttiva.


Da notare poi che i paesi membri UE hanno avuto la possibilità di recepire la direttiva, relativamente ai dati di accesso ad internet, telefonia su internet ed e-mailing, al più tardi entro il 15 marzo 2009



Paesi membri UE che hanno deciso di recepire la Direttiva 2006/24/EC separatamente o meno per i dati di traffico telefonico, e telematico (accesso ad internet, telefonia su internet, e-mailing)



Periodi di conservazione dei dati di traffico per finalità di giustizia in alcuni dei paesi membri UE che hanno recepito la Direttiva 2006/24/EC (che richiede un periodo di conservazione non inferiore ai 6 mesi e non superiore ai 24 mesi)



Con "telematic data" ci si riferisce ad accessi internet, telefonia su internet ed e-mailing,...

(*) Paesi UE che hanno stabilito di recepire la Direttiva per i "telematic data" in un secondo momento

Le differenze di recepimento esistenti tra i paesi membri UE influiscono in primo luogo sui singoli, ossia gli interessati del trattamento dei dati personali svolto per effetto del recepimento stesso della Direttiva in ambito nazionale. Tra i tanti aspetti che si possono evidenziare, non può sfuggire il fatto che si realizza una diversità importante tra gli utenti dei servizi degli operatori che operano, a seconda del paese in cui sono stabiliti, in regime più o meno vincolato, ed in alcuni casi assenti, Vi sarà infatti chi avrà i propri dati di traffico telefonico conservati per 24 mesi, ma altri, residenti in altri paesi, avranno i medesimi dati conservati per 6 mesi, e sempre per gli stessi obiettivi comuni dichiarati dalla Direttiva.



Ma le conseguenze sono importanti anche per gli operatori, ossia i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ed i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni. In ragione del paese nel quale sono stabiliti, si trovano infatti ad osservare norme non omogenee, che di fatto creano sbilanciamenti in relazione alle responsabilità (e relative conseguenze sanzionatorie) ed agli impegni economici, in termini di costi di acquisto e di esercizio e manutenzione dei sistemi, necessari per soddisfare i requisiti tecnici/procedurali/organizzativi stabiliti dalle singole normative nazionali di recepimento. Questi sbilanciamenti assumono poi tutt'altra consistenza e valenza quando si considera che esistono operatori i quali, in ragione del loro paese di stabilimento e le modalità utilizzate per l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, di fatto non sono nelle condizioni di dover osservare le normative in oggetto.

È ben chiaro che la Direttiva nasce, nel 2006, come mezzo di supporto alle azioni di accertamento e repressione di reati gravi, fra i quali prima di tutto le azioni terroristiche internazionali del periodo post Torri Gemelle e non si può certo negare la validità di tale esigenza. Va però riconosciuto, alla luce dei tanti dubbi sollevati da più parti, le critiche mosse da molte organizzazioni internazionali e soprattutto in considerazione delle dichiarazioni di incostituzionalità per le leggi di recepimento in alcuni paesi UE, che l'attuale Direttiva debba essere riveduta e riconsiderata, in tempi brevi, tenendo quanto meno presente le esigenze di

- Minimizzare all'indispensabile le limitazioni imposte all'esercizio di alcuni diritti fondamentali per i singoli. Quest'ultimi, tra i quali tutti noi siamo ricompresi, possono sopportare ed accettare limitazioni solo in casi di stretta necessità o pericolo imminente, ricordando poi che, chi è parte di organizzazioni criminali, può ben utilizzare altri mezzi di comunicazione, che possono facilmente aggirare le misure oggetto della Direttiva.
- Operare allo scopo di favorire un recepimento della Direttiva nei vari paesi membri UE il più possibile omogenea e bilanciata. Non è comprensibile che, da paese a paese, le misure adottate in relazione ad unici principi e medesime regole espresse nella Direttiva, possano comportare dis-uniformità e limitazioni diverse dei diritti dei singoli e pesanti sbilanciamenti di responsabilità e costi da sostenere per gli operatori coinvolti.